



Provincia di Avellino

Regolamento

per la composizione e il funzionamento del

Nucleo di Valutazione della Performance

Adottato con Provvedimento Presidenziale n.45 del 21.06.2019

INDICE

- Articolo 1 **Oggetto.**
- Articolo 2 **Compiti.**
- Articolo 3 **Composizione, nomina, durata, decadenza e revoca.**
- Articolo 4 **Requisiti.**
- Articolo 5 **Cause di incompatibilità e inconferibilità**
- Articolo 6 **Procedura di nomina – Compensi.**
- Articolo 7 **Funzionamento del Nucleo di Valutazione.**
- Articolo 8 **Valutazione della performance.**
- Articolo 9 **Controllo strategico.**
- Articolo 10 **Disposizioni finali ed entrata in vigore.**

Articolo 1 Oggetto.

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, della Legge n. 15/2009 e del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 74/2017, la composizione e le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione della Provincia di Avellino.

Articolo 2 Compiti.

1. Il nucleo di valutazione è un organismo indipendente cui compete l'espletamento dei compiti previsti dal presente regolamento, quelli disciplinati dal vigente regolamento relativo al sistema di valutazione della performance nonché quelli attribuiti direttamente dalla legge.
2. I compiti del nucleo di valutazione attengono, in via primaria, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.
3. Al nucleo di valutazione, sulla base delle risultanze del controllo di gestione e della verifica dei risultati raggiunti, sono demandati i compiti di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - formulare la valutazione, anche ai fini degli istituti contrattuali vigenti, e la loro eventuale destinazione al miglioramento quali-quantitativo dei servizi,
 - a) dei dirigenti (valutazione individuale);
 - b) delle unità organizzative o aree di responsabilità interne della struttura;
 - verificare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.
4. Il nucleo di valutazione esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui al successivo art. 9.

Articolo 3 Composizione, nomina, durata, decadenza e revoca.

1. Il nucleo di valutazione è un organo collegiale composto da 3 professionisti esterni all'Ente, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. I componenti del nucleo vengono individuati dal Presidente dell'amministrazione provinciale tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e con le modalità di cui all'art. 6.
3. La durata dell'incarico dei componenti del nucleo è di tre anni, rinnovabili per una sola volta, con provvedimento del Presidente dell'A.P. Alla scadenza, i componenti rimangono, comunque, in carica fino al rinnovo del nucleo. Ove si proceda alla sostituzione, per una qualsiasi causa, di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo componente è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del triennio dell'intero organismo collegiale.
4. L'incarico può essere revocato, in applicazione della disciplina prevista per l'organo di revisione contabile, dall'art. 235 del T.U. n. 267/2000, con provvedimento del Presidente dell'A.P., solo per inadempienze.
5. I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca sono adottati dal Presidente dell'A.P., che contestualmente provvede anche alla sostituzione del componente decaduto ovvero revocato.
6. Il nucleo di valutazione può essere costituito, previa stipulazione di apposita convenzione, in forma associata, con altri Enti del comparto delle autonomie locali.

Articolo 4 Requisiti.

1. I componenti del nucleo di valutazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Provincia di Avellino

Piazza Libertà (Palazzo Caracciolo) - 83100 AVELLINO

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E.;
- godimento dei diritti civili e politici;
- diploma di laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento;
- adeguata esperienza in ambiti afferenti ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale presso soggetti pubblici o privati, del management, della pianificazione e del controllo di gestione o della misurazione e valutazione della performance.

Articolo 5 Cause di incompatibilità e inconfiribilità.

1. Non possono essere nominati componenti del Nucleo i soggetti
 - nei confronti dei quali sussistano le condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
 - che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali (all'art. 14, comma 8 del D.Lgs n. 150/2009);
 - che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (all'art. 14, comma 8 del D.Lgs n. 150/2009);
 - che abbiano rivestito simili incarichi o cariche, o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione (art. 14, comma 8 del D.Lgs n. 150/2009).

Articolo 6 Procedura di nomina – Compensi.

1. I componenti del nucleo di valutazione sono nominati con decreto del Presidente dell'A.P. fra i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 4.
2. La scelta dei componenti del Nucleo può essere effettuata dal Presidente dell'A.P. "intuitu personae" o essere soggetta a procedure comparative.
3. La scelta dei componenti deve essere fatta rispettando la parità di genere.
4. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, unitamente al curriculum di ciascuno dei componenti ed al compenso determinato con l'atto di nomina presidenziale.

Articolo. 7 Funzionamento del Nucleo di Valutazione.

1. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e di indipendenza sia rispetto agli organi di governo che ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Presidente dell'A.P.
2. Il nucleo di valutazione è convocato dal suo presidente e si riunisce nella sede della Provincia in locali messi appositamente a disposizione, ogniqualvolta si renda necessario ed è assistito da un segretario assegnato dalla p.o. del servizio organizzazione e gestione risorse umane.
3. Le sedute del nucleo sono riservate, salvo che lo stesso non ritenga opportuna la partecipazione o l'audizione dei responsabili dei servizi, al fine di ottenere più dettagliati elementi utili alla valutazione.
4. Il nucleo svolge la sua attività in maniera collegiale, ferma restando la validità delle sedute con la presenza anche di soli due componenti. Ogni seduta deve essere verbalizzata. I verbali ed il materiale di lavoro sono depositati presso il servizio organizzazione e gestione risorse

umane, che svolge le funzioni di supporto del nucleo ed assicura le risorse umane ed organizzative necessarie al suo funzionamento.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ai componenti del nucleo è garantito l'accesso a tutte le informazioni in possesso degli uffici, di natura contabile, patrimoniale ed amministrativa.
6. Il nucleo relaziona al Presidente dell'A.P. ogni qualvolta lo ritenga necessario e, in ogni caso, al termine della valutazione della performance.

Articolo. 8 Valutazione della performance.

1. Il nucleo di valutazione, sulla base del vigente regolamento relativo al sistema di valutazione della performance, annualmente e con garanzia del contraddittorio, propone la valutazione della performance dei dirigenti e delle p.o. con deleghe dirigenziali, relativa all'esercizio di riferimento.
2. La valutazione è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato, nonché a fornire elementi di supporto per l'assegnazione o la revoca degli incarichi.
3. La valutazione della posizione organizzativa dell'Avvocatura è effettuata dal Nucleo.
4. La valutazione della performance del Segretario/Direttore Generale, è effettuata dal Presidente dell'A.P., con il supporto del Nucleo. Il Presidente dell'A.P., valuta il conseguimento da parte del Segretario/Direttore Generale degli obiettivi assegnati con il D.U.P., tenendo conto anche del complesso degli incarichi aggiuntivi eventualmente conferiti.
5. Il nucleo di valutazione, qualora ne facciano richiesta, può coadiuvare i dirigenti nella valutazione dei dipendenti assegnati ai loro settori.

Articolo 9 Controllo strategico.

1. Il controllo strategico è esercitato dal nucleo di valutazione in conformità a quanto stabilito e definito dal Capo V – artt. 15 e 17 del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni, che di seguito si riportano:
 - Art. 15 – Programmazione e definizione degli obiettivi strategici.
 1. Le linee programmatiche di mandato costituiscono il documento che definisce la strategia di medio-lungo termine, coincidente con il mandato elettorale. Le linee programmatiche di mandato sono presentate dal Presidente, sentita la Giunta, al Consiglio Provinciale.
 2. Sulla scorta di quanto delineato nelle linee programmatiche di mandato e nel Piano Generale di Sviluppo di cui all'art. 165, comma 7 del TUEL sono individuati e descritti nella Relazione Previsionale e Programmatica, di cui all'art. 170 del TUEL, i programmi e i progetti da conseguire nell'arco temporale cui la relazione si riferisce, compatibilmente con le relative previsioni di entrata e di spesa.
 3. Costituiscono ulteriori strumenti di programmazione e definizione degli obiettivi strategici il bilancio annuale e pluriennale di previsione, il piano triennale degli investimenti, il piano triennale delle alienazioni immobiliari e il programma triennale dei lavori pubblici.
 - Art. 17 – Oggetto del controllo.
 1. Il controllo strategico è finalizzato alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, attraverso l'analisi degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti e dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni.

Provincia di Avellino

Piazza Libertà (Palazzo Caracciolo) - 83100 AVELLINO

2. Il controllo strategico ha ad oggetto la verifica:
 - dell' idoneità delle scelte compiute attraverso l' approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ad attuare gli obiettivi strategici definiti dagli strumenti di programmazione, in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
 - della formulazione degli obiettivi gestionali in termini di chiarezza e misurabilità, anche attraverso l' indicazione di tempi di realizzazione definiti e l' individuazione dei centri di responsabilità;
 - della performance organizzativa di medio-lungo periodo dell' Ente ottenuta attraverso l' attuazione, su base annuale, del Piano Esecutivo di Gestione.
3. L' attività di controllo strategico è svolta, in stretto raccordo con gli organi di indirizzo politico, dal Segretario, attraverso l' unità organizzativa preposta, che si avvale allo scopo della collaborazione del dirigente responsabile del Servizio finanziario e dei dirigenti responsabili dei Settori per quanto di competenza.

Articolo 10 Disposizioni finali ed entrata in vigore.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.
3. Con l' entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni del Titolo III Capo II (artt. 57-62), del Regolamento sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi e ogni altra disposizione regolamentare incompatibile e/o in contrasto con lo stesso.